

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4926 del 06/12/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA RE.BI.GAS. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COLLAUDO, REVISIONE, RIPARAZIONE E COSTRUZIONE DI BIDONI E BOMBOLE PER GPL SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIANELLO V.T. (PC), LOC. CAMPASSO.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5056 del 06/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA RE.BI.GAS. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COLLAUDO, REVISIONE, RIPARAZIONE E COSTRUZIONE DI BIDONI E BOMBOLE PER GPL SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIANELLO V.T. (PC), LOC. CAMPASSO.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA** la Det. Dir. 10/6/2015 n. 1144 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta RE.BI.GAS S.r.l. (C. FISC. 00175800333) per l'attività di "collaudo, revisione, riparazione e costruzione di bidoni e bombole per GPL" svolta nello stabilimento sito in Comune di Pianello V.T. – Loc. Campasso (autorizzazione rilasciata dall'Unione dei Comuni Valle del Tidone con Provv. Conclusivo del 22/6/2015 n. 140). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta **RE.BI.GAS** S.r.l., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni della Val Tidone (svolgente funzione di SUAP anche per il Comune di Pianello V.T.) con nota del 3/5/2016 prot. n. 2516, suddivisa in tre parti (prot.lli Arpae nn. 4459, 4460 e 4461 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale conseguente alla modifica sostanziale dello stabilimento in oggetto;
- la documentazione integrativa dell'Azienda trasmessa dall'Unione dei Comuni della Val Tidone con nota pervenuta via PEC il 20.09.2016 (prot. Arpae n. 10065);

**VERIFICATO** che:

- la modifica dello stabilimento consiste:
  - nella dismissione delle emissioni E7, E8, E9, E12, E13, E14 ed E23 (precedentemente autorizzate);
  - nella realizzazione delle nuove emissioni, denominate E26 (cabina di carteggiatura, molatura e ritocchi), E27 (cabina di verniciatura polveri prima mano manuale), E28 (cabina verniciatura a liquido manuale), E29 (cabina verniciatura polveri seconda mano automatica), E30 (forno polimerizzazione/preriscaldamento a 240 °C) ed E31 (forno polimerizzazione a 240 °C);
  - nella sostituzione del sistema di abbattimento di E22;
  - nella presentazione di nuova comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;
- il confronto tra quanto presentato e quanto già autorizzato evidenzia che la modifica comporta anche l'aumento di portata di E24 da 2500 a 3500 Nm<sup>3</sup>/h;
- viene dichiarata l'assenza di emissioni diffuse;

- viene dichiarato che le sostanze alcaline potrebbero essere presenti nell'emissione E22 a concentrazioni non rilevabili analiticamente;
- la combustione per i forni E30 ed E31 avviene in vena d'aria;
- il consumo annuo di prodotti vernicianti (liquidi) e diluenti è dichiarato pari a 2080 kg/anno, corrispondente ad un consumo medio giornaliero pari a 9,45 kg/g;
- con nota 27.7.2015 (acquisita al prot. della Provincia di Piacenza n. 49347 del 30.7.2015) la ditta, nel comunicare il fermo di taluni impianti a seguito di un incendio sviluppatosi il 7.7.2015, comunicava il posticipo (a data non specificata) della messa in esercizio ed a regime degli impianti di cui alle emissioni E1, E6 ed E24 autorizzate con l'AUA di cui alla DD n. 1144 del 10.6.2015 della Provincia di Piacenza;

**PRESO ATTO** che:

- le acque reflue domestiche provenienti dal locale mensa vengono trattate mediante un degrassatore, mentre le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici vengono trattate mediante n° 2 fosse biologiche;
- tutte le acque reflue domestiche (unitamente alle acque meteoriche) confluiscono in un'unica condotta (denominata "*CONDUTTURA DI RACCOLTA*") dando origine ad un unico scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale Torrente Tidone;
- lo scarico è dotato di pozzetto di prelievo fiscale indicato come "*Pozzetto di ispezione (nel quale confluiscono tutte le acque di scarico soggette ad autorizzazione)*";
- l'Azienda dichiara la non disponibilità della rete di gas metano;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota del 27.10.2016 (prot. Arpae n. 11874) con cui il Servizio Territoriale di Arpae Piacenza trasmetteva parere favorevole al rilascio dell'AUA secondo determinate prescrizioni;
- lettera dell'Unione dei Comuni Val Tidone n. 6143 del 18.11.2016, iscritta al prot. Arpae n. 12946 del 21.11.2016, con cui il responsabile del Servizio Ambiente - rilevato che le emissioni possono ritenersi compatibili con le esigenze di pianificazione urbanistica e di tutela del territorio in relazione al tessuto urbanistico in cui è sita l'unità produttiva e che la valutazione di impatto acustico dimostra il rispetto dei limiti prescritti - esprimeva parere favorevole al rilascio dell'AUA; facendo presente in particolare che dovrà essere presentata una nuova documentazione di previsione dell'impatto acustico nel caso di una futura ristrutturazione dell'unità produttiva che preveda la sostituzione o la installazione di macchinari e nel caso di significativo aumento di flussi di traffico;
- nota n. 77717 del 25.11.2016 (prot. Arpae n. 13182 del 25.11.2016) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Piacenza esprimeva parere favorevole, facendo presente che la ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime a quanto previsto dal regolamento REACH/CLP;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di

Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RE.BI.GAS s.r.l.** per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Pianello V.T. (PC), loc. Campasso;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RE.BI.GAS S.r.l.** (C. FISC. 00175800333) per l'attività di "collaudo, revisione, riparazione e costruzione di bidoni e bombole per GPL" svolta nello stabilimento sito in Comune di Pianello V.T. – Loc. Campasso (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 SABBIATURA**

Portata massima	7000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolato	10 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E3 CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE**

Portata massima	7000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolato	5 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E4 FORNO DI POLIMERIZZAZIONE**

Portata massima	500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (esprese come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E5 BRUCIATORE A GPL FORNO POLIMERIZZAZIONE – P=348 KW**

Portata massima	200 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E6 SABBIATURA**

Portata massima	13000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E15 SABBIATRICE**

Portata massima	7500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E16 CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE**

Portata massima	7000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E17 CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE**

Portata massima	7000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E19 FORNO DI POLIMERIZZAZIONE**

Portata massima	500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (esprese come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E20 BRUCIATORE A GPL FORNO POLIMERIZZAZIONE – P=348 KW**

Portata massima	200 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E21 TORRE DI ABBATTIMENTO GAS RESIDUO BOMBOLE E SERBATOI**

Portata massima	5000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Flusso di massa massimo ammesso di inquinanti:	

Etilmercaptano 25 g/h

**EMISSIONE N. E22 TORRE DI ABBATTIMENTO GAS RESIDUO BOMBOLE E SERBATOI**

Portata massima 6000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 9 m  
Flusso di massa massimo ammesso di inquinanti:  
Etilmercaptano 25 g/h

**EMISSIONE N. E24 IMPIANTO DI TERMOSVERNICIATURA A GPL - P=1160 KW**

Portata massima 3500 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 11 m  
Flusso di massa massimo ammesso di inquinanti:  
Materiale particellare 50 mg/Nm<sup>3</sup>  
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 500 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E25 IMPIANTO DI SALDATURA**

Portata massima 3000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 9 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particellare 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Monossido di Carbonio (espressi come CO) 10 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E26 CARTEGGIATURA/MOLATURA**

Portata massima 20000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima annua 220 h/anno  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Altezza minima 9 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particellare 10 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E27 CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE MANUALE**

Portata massima 16000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 9 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particellare 5 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E28 CABINA DI VERNICIATURA A LIQUIDO MANUALE**

Portata massima 23000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 9 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particellare 3 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E29 VERNICIATURA POLVERI AUTOMATICA**

Portata massima 20000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 9 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particellare 5 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E30 FORNO DI POLIMERIZZAZIONE/PRERISCALDO**

Portata massima	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (esprese come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E31 FORNO DI POLIMERIZZAZIONE**

Portata massima	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (esprese come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E5, E12, E13, E14 ed E20, il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato come combustibile **GPL**;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
  - o metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
  - o UNI EN 13649 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (etilmercaptano);
  - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
  - o metodo UNI 9969 o celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- d) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m<sup>3</sup>;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i controlli, che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza annuale, ed essere espletati secondo le metodiche sopra riportate;
- g) la data, l'orario ed i risultati dei controlli alle suddette emissioni, nonché, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo; il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) l'attività di verniciatura con prodotti a base solvente deve essere svolta nella apposita cabina, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e dotata di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare, in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di tale inquinante pari a 3 mg/Nm<sup>3</sup> il gestore può non effettuare controlli durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti;
- i) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti pari a 20 kg/g, calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto j), per un'emissione massima annua complessiva di COV da prodotti vernicianti e diluenti pari a 830 kg/anno;
- j) le ore di funzionamento della cabina di verniciatura a spruzzo (emissione E28), i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su

apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;

- k) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV (prodotti vernicianti liquidi e diluenti) e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
  - l) deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
  - m) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (emissioni E1, E6, E22, E24, E26, E27, E28, E29, E30 ed E31) è fissato a sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - n) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti nuovi o modificati (emissioni E1, E6, E22, E24, E26, E27, E28, E29, E30 ed E31) è fissato a sette mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - o) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
  - p) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza i dati relativi:
    - ad almeno tre controlli effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi alle emissioni E1, E6, E22, E24, E26, E27, E28, E29, E30 ed E31;
    - ad almeno un controllo alle nuove emissioni E30 ed E31 finalizzate alla ricerca degli inquinanti ossidi di azoto e di zolfo;
    - ad almeno un controllo effettuato all'emissione E22 finalizzato alla ricerca delle sostanze alcaline utilizzando il metodo NIOSH 7401;
  - q) si fa riserva di modificare/integrare i limiti imposti sulla base dell'esito dei controlli di cui al precedente punto;
3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone", le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione delle condotte fognarie devono essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue; in particolare il pozzetto di prelievo fiscale dovrà consentire un campionamento per caduta delle acque reflue;
  - b) sia costantemente garantito il rapido allontanamento delle acque reflue ed il loro regolare deflusso nel corpo idrico recettore. A tal proposito si rende necessario che vengano eseguite frequenti operazioni di pulizia e risagomatura del punto d'immissione nel Torrente Tidone per evitare fenomeni di erosione delle sponda e ristagni delle acque reflue nel letto nel corpo idrico recettore;
  - c) dovranno essere costantemente asportati i fanghi dalle fosse biologiche ed i grassi dal degrassatore al fine di garantire una corretta efficienza di trattamento;
4. **di fare salvo** che:
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
  - in base a quanto richiesto dall'Unione dei Comuni Val Tidone con la succitata nota prot. n. 6143 del 18/11/2016, dovrà essere prodotta una nuova documentazione di previsione dell'impatto acustico (con le modalità di cui al DPR 59/13), nel caso di una futura ristrutturazione dell'unità produttiva che preveda la sostituzione o la installazione di macchinari e con significativo aumento di flussi di traffico;
5. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo che sarà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto sostituisce l'AUA adottata con D.D. n. 1144 del 10.6.2015 della Provincia di Piacenza e rilasciata con determinazione n. 140 del 22.6.2015 del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Tidone;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**